

N. R.G. 72064/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **72064/2014**

Oggi **8 marzo 2016**, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono comparsi:

Per _____ l'avv. _____ in sostituzione dell'avv. _____

;

Per BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA l'avv. Patrizio Melpignano in sostituzione dell'avv. ASTOLFI ANDREA;

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.

Software Analisi Finanziaria

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria domanda anche in via riconvenzionale, eccezione e deduzione, così giudicare anche nei confronti dei garanti per quanto di loro spettanza:

- in via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti e secondo quanto risulta dalla relazione di perizia offerta in comunicazione quale documento, che parte convenuta ha proceduto alla applicazione di anatocismo e tassi usurari e, conseguentemente, ai sensi dell'art 1815, comma secondo, del codice civile in combinato disposto con l'art. 644 del codice penale e della L. 108 del 1996, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati, accertare e dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e del quale si controverte per anatocismo e pattuizione di tasso usurario (previa la declaratoria di nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte);

accertare e dichiarare la compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile tra quanto corrisposto in eccesso da parte attrice per € 59.808,75, ovvero di quella somma maggiore o minore che eventualmente dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta dal

Giudice anche in via equitativa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio, con quanto asseritamente parte convenuta ritiene dovuto, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati, e secondo quanto risulta dalla documentazione offerta in comunicazione; altresì, nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra obbligazione ad esso connessa a cura di parte attrice, condannando parte convenuta a restituire la somma che eventualmente dovesse residuare all'esito dell'operata compensazione;

- nel merito e in via principale:

a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, che parte convenuta ha proceduto alla applicazione di anatocismo e tassi usurari e, conseguentemente, ai sensi dell'art 1815, comma secondo, del codice civile in combinato disposto con l'art. 644 del codice penale e della L. 108 del 1996, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati; previa la declaratoria di nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, accertare e dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e del quale si controverte per anatocismo e pattuizione di tasso usurario e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le rate a scadere del contratto del quale si controverte dalla data di redazione della perizia offerta in comunicazione quale documento di parte attrice (10.06.2014) ovvero dalla data di notifica del presente atto di citazione debbono recare solo il capitale, con riserva di quantificare l'importo esatto dell'ulteriore somma interessi, conseguentemente pure da restituirsi, corrisposta nelle more del presente giudizio in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra obbligazione ad esso connessa a cura di parte attrice;

b) conseguentemente, condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di tutte le somme già percepite indebitamente per i motivi illustrati in atti, secondo quanto risulta dalla perizia econometrica in atti e salvo miglior conteggio in corso di causa, per complessivi € 59.808,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero la maggior o minor somma che eventualmente dovesse risultare in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;

- nel merito e in via subordinata (con salvezza di compensazione):

c) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili e

dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 del codice civile e contrarie altresì alla L. 154 del 1992 e al Testo Unico Bancario;

d) previo accertamento della natura e della qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, conseguentemente accertare e dichiarare quale sia il piano di ammortamento legittimo (anche sulla scorta dell'elaborato peritale prodotto come documento dalla scrivente difesa), che dovrà disciplinare le rate successive alla data della presente domanda e conseguentemente condannare la convenuta al rispetto di tale piano di ammortamento;

e) in ipotesi di risoluzione del contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme sino ad oggi indebitamente riscosse secondo ciò che risulta dalla perizia in atti, ovvero di quella somma maggiore o minore che eventualmente dovesse risultare in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;

f) accertare e dichiarare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, che si quantificano in € 59.808,75, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;

g) in ogni ipotesi, compensare tra le parti eventuali partite debiti - crediti ai sensi dell'art. 1241 e seguenti del codice civile;

- nel merito ed in via di estremo subordine:

h) con salvezza di compensazione, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 del codice civile delle somme corrisposte in eccesso alla odierna convenuta siccome pagate in esecuzione del contratto nullo per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, condannare parte convenuta a restituire a parte attrice la complessiva somma di € 59.808,75, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio.

In ogni caso e in riferimento a ciascuna domanda, con vittoria dei compensi per la professione forense, di rimborso spese forfetarie nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55), delle spese per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo nella misura versata da parte attrice per legge e come in atti (ex Cass. civ. 17.09.2013 n. 21207) ed oltre alla condanna della convenuta al rimborso del costo sostenuto da parte

attrice per la perizia econometrica in atti per € 2.400,00 inclusa IVA e per il procedimento di mediazione per € 183,00.

In via istruttoria, si propone istanza per ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti); disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze dell'elaborato peritale allegato quale documento e per accertare il complessivo rapporto dare/avere tra le parti.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:

in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la procedura di mediazione se non con riferimento alla domanda di usurarietà degli interessi;

nel merito, in via principale:

- respingere integralmente le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti di Banca Popolare Commercio e Industria Spa per le ragioni esposte in atti dalla convenuta;

in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi che in relazione al contratto di mutuo in data 7/6/00 sono, comunque, dovuti gli interessi corrispettivi - nella misura risultante dal contratto medesimo o, in subordine, in misura pari al tasso legale - e gli interessi moratori nella misura risultante dall'applicazione del tasso legale, tenendo conto di tali circostanze nella determinazione delle somme eventualmente destinate a restituzione e/o compensazione, nonché nell'eventuale rideterminazione delle rate ancora dovute. Nella stessa ottica si insiste perché, per la denegata ipotesi di condanna a ripetizioni con successivo riconoscimento di compensazione con gli importi ancora dovuti, l'Ill.mo Tribunale tenga conto, nella rideterminazione delle rate ancora dovute, degli importi dovuti dall'attrice ex art. 4 del contratto a titolo di commissione dello 0,5%.

In ogni caso, con vittoria delle spese di causa, oltre accessori di legge, da corrispondersi agli avv.ti Astolfi e Melpignano, procuratori antistatari.

In via istruttoria:

BPCI insiste nell'opposizione sia all'ordine di esibizione (del quale non ricorrono i presupposti) che alla CTU (in quanto irrilevante e palesemente esplorativa) richiesti da controparte, invocando, se del caso, l'esperimento di una CTU volta a conteggiare puntualmente gli importi delle commissioni eventualmente dovute ai sensi dell'art. 4 del contratto inter partes.

Non è, infine, accettato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove o modificate.

I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa; il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato *ex art. 281-sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **72064/2014** promossa da:

(c. f. CHRFN38B46E971J), con il patrocinio dell'avv. DE DONNO ORONZO, domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 13 20122 MILANO presso il difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA (c. f. 03910420961), con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI ANDREA, domiciliato in VIA LARGA, 8 20122 MILANO presso il difensore

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

pagina 5 di 10

1. Oggetto della presente causa è il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 7/6/2000 dall'attore con la Banca Cassa di Risparmio di Tortona s.p.a., poi incorporata nella Banca convenuta, per l'importo di lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,38, da rimborsare in 180 rate mensili (v. doc. 1 att.). Come indicato in citazione, le parti hanno convenuto un tasso di interesse fisso nella misura del 7,25% e un tasso di mora del 10,25% (3 punti in più del tasso corrispettivo), mentre il tasso soglia vigente all'epoca per i mutui era pari all'8,73% (v. doc. 3 att.).

2. In relazione a tale rapporto parte attrice ha in primo luogo lamentato l'usurarietà del "tasso complessivo – dato dal tasso di interesse più il tasso di mora contrattualmente previsti" (così in citazione, pag. 2), chiedendo quindi di accertare la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c. e di condannare la Banca alla restituzione degli interessi percepiti, nella misura di euro 59.808,75.

Innanzitutto deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, in quanto parte attrice ha prodotto il verbale di mediazione negativa esplicitamente riferito al predetto contratto di mutuo.

Ma l'operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La



loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.

In altri termini, il preteso tasso usurario del 17,50% semplicemente non esiste in relazione al mutuo oggetto di causa, non è mai stato convenuto dalle parti.

In via ancora più esplicativa, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo. La prima rata sarà costituita da 10 di capitale e 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5 (nel caso sia applicabile l'art. 3, delibera CICR 9/2/2000), vale a dire il 10% di 15. L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%.

La diversa tesi sostenuta da parte attrice è palesemente infondata e disattende nozioni elementari di matematica finanziaria. Né può essere invocata a giustificazione la ben nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, perché essa si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno *spread* applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

Nel caso di specie, inoltre, la palese erroneità dell'operazione posta alla base della doglianza attorea e la mancanza di qualsiasi conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia precludono l'esperibilità di una c.t.u., che in queste condizioni avrebbe natura meramente esplorativa.

3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si deve invece rilevare d'ufficio che il tasso di mora convenuto in contratto, pari al 10,75%, supera la misura del tasso soglia, fissata all'8,73%.

A questo punto deve ricordarsi che, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Ciò che rileva in questa sede è l'espresso riferimento del legislatore agli interessi pattuiti a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi di mora, come già più volte riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione (v. ad es. Cass. 5324/2003 e 350/2013).

Deve altresì essere tenuto presente che, come sopra già evidenziato, il tasso corrispettivo e il tasso di mora hanno natura e finalità distinte.

Ne deriva che, al di là della pur frequente separatezza sotto il profilo topografico della redazione del contratto – come nel caso di specie, cfr. art. 1 e art. 5 – i due tassi afferiscono comunque a due clausole ben distinte ed autonome tra loro.

L'art. 1815, secondo comma, c.c., prevede espressamente che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La sanzione è quindi chiaramente ricollegata alla clausola, di modo che ove solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, in ragione della distinzione sopra rilevata, il vizio non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.

Nel caso di specie, quindi, restano dovuti gli interessi corrispettivi, mentre non sono dovuti quelli di mora per la nullità della relativa clausola.

Parte attrice però non ha allegato, né documentato, di aver pagato somme a titolo di interessi di mora. Al riguardo nulla è stato allegato in citazione e nella pur ampia e irrituale memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., si legge che “si contesta il corretto calcolo degli eventuali interessi di mora delle rate che eventualmente dovessero risultare scadute e non pagate dall'odierna attrice, le quali dovranno essere correttamente computate e determinate nel loro ammontare.” Da ciò si desume che la mora è rimasta allo stadio di addebito eventuale. In effetti la Banca ha chiaramente affermato che il mutuo ha avuto regolare esecuzione e che non si è verificata alcuna mora (cfr. comparsa di risposta, pag. 9) e tale allegazione non è stata specificatamente contestata.

Non vi sono pertanto somme che debbano essere restituite all'attore a tale titolo o che possano essere oggetto di compensazione.

4. Parte attrice ha quindi lamentato la mancanza di determinatezza per la misura del tasso debitore, evidenziando una discordanza tra il tasso nominale e l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) e chiedendo di conseguenza l'applicazione del tasso legale.

L'allegazione è piuttosto sorprendente, perché il TAN è necessariamente e doverosamente diverso dall'ISC. Il primo, infatti, è un tasso annuo nominale, mentre il secondo è un tasso effettivo, che tiene conto del pagamento di rate di rimborso infra-annuali e degli oneri connessi, proprio al fine di fornire al mutuatario l'immediata percezione del costo effettivo del finanziamento, come richiesto dalla Delibera CICR 4/3/2003, art. 9.

In proposito non si ravvisa quindi alcuna irregolarità nel contratto in questione.

5. Parte attrice ha, infine, contestato l'applicazione di un illecito anatocismo insito nel piano di ammortamento del mutuo a rate costanti, c.d. ammortamento alla francese.

La tesi è infondata. In tale tipo di mutuo, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto¹. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo "alla francese", la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. Questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi.

Non vi è quindi motivo per modificare il piano di ammortamento convenuto in sede contrattuale, come richiesto da parte attrice.

6. Nel caso di specie non è ravvisabile una soccombenza, dal momento che l'usurarietà del tasso di mora non è stata allegata da parte attrice – la quale ha invece contestato un inesistente "tasso complessivo", v. sopra - ma rilevata d'ufficio dal giudice. Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., pertanto, le spese devono essere compensate.

¹ $R = C \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$ dove R è la rata, C il capitale mutuato, i il tasso corrispettivo ed n il numero di rate.



Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta
- 2) rigetta le domande di parte attrice –
- 3) accerta e dichiara la nullità della clausola di determinazione dell'interesse di mora contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato in data 7/6/2000 a rogito del notaio Cavagna di Voghera, n. 4053 rep/1820 racc.;
- 4) per l'effetto dichiara che in relazione a tale contratto di mutuo non sono dovuti interessi di mora;
- 5) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 8 marzo 2016

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani

